

Baricella, 05/01/2018

Alla c.a. del
Sig. Sindaco del Comune di Baricella
e Spett.le Giunta del Comune di Baricella

OGGETTO: Procedura di VIA/AIA relativa all' "Ampliamento della discarica di Baricella, presso il comune di Baricella (BO)". Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 6774/2016, Regione Emilia Romagna – Fascicolo 50/2016 (VIA)
Relazione in materia urbanistico edilizia di competenza comunale finalizzata al parere del comune di Baricella all'interno della conferenza dei servizi

Sulla base della disamina del progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi di Baricella presentato da Herambiente s.p.a. e relative integrazioni (ns. prot. 3066 del 23/03/2016), delle valutazioni e degli approfondimenti emersi durante i lavori della conferenza di servizi, delle osservazioni presentate, dei contributi di singoli cittadini e del Comitato PRO ambiente e contro discarica di Baricella, si espone quanto segue.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI E LA DISCIPLINA EDILIZIA

Il progetto, come definito dal proponente, consiste nell'ampliamento alla discarica di rifiuti solidi urbani in fase di post gestione (conferimenti esauriti) situata in Via Bocche all'interno del nostro territorio comunale.

L'ampliamento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo discarica in un'area di proprietà del proponente (Herambiente s.p.a.) destinato allo smaltimento di 1.147.000 m³ (1.852.000 t c.a.) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi. L'area è situata in adiacenza alla discarica preesistente sul lato nord-est destinata allo smaltimento di rifiuti solidi urbani i cui conferimenti si sono conclusi nell'aprile 2006.

Si evidenzia preliminarmente alla disamina un elemento ambiguo sulla definizione della tipologia di intervento, classificato come "ampliamento". In conferenza di servizi, a seguito di specifica domanda è stato dichiarato che tale definizione deriva dalla tipologia di procedimento amministrativo in quanto si inserisce all'interno delle autorizzazioni della vecchia discarica e del primo progetto di ampliamento per RSU, e per continuità territoriale e utilizzo parziale di infrastrutture preesistenti.

Si eccepisce però la natura qualitativa (rifiuti pericolosi e non pericolosi stabili non reattivi diversi dagli RSU) e quantitativa (volume e peso previsti), motivo per il quale il nuovo procedimento ambientale in corso prevede una nuova valutazione di conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione di tutti i livelli. **Si richiede in tal senso una risposta precisa ed inequivocabile sulle motivazioni che determinano la definizione di ampliamento e non di nuova discarica di tale progetto.**

In merito a tutti gli aspetti sotto riportati, per ciò che concerne l'analisi specifica della pianificazione sovraordinata o di settore si sottolinea che le competenze specifiche sotto alcuni profili competono ad altri enti la cui espressione in conferenza di servizi risulta sovraordinata alle competenze dell'amministrazione comunale. Tali punti saranno individuati nel corso della successiva analisi.

ANALISI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

La localizzazione dell'ampliamento dell'impianto proposto ricade all'interno dell'area individuata dal PSC nei seguenti modi:

TAV. 1 – Schema direttore intercomunale

Sistemi rurali di valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali

TAV. 2 – Sistema dei vincoli e delle tutele

Fasce di tutela fluviale (art. 2.3) (per alcune porzioni)

Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico: aree soggette a liquefazione potenziale (art. 2.18)

TAV.3 - Schema di assetto strutturale

ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art.5.9)

Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi (art.3.3)

Si precisa che a seguito dell'esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un primo ampliamento per RSU della discarica esistente esaurita e rilascio dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.248 del 23/07/2013, la variante specifica agli strumenti urbanistici propria di quel procedimento è stata recepita e ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 Del 26/09/2013. L'effettivo recepimento cartografico e normativo doveva avvenire in occasione della prima variante utile in tal senso. Dal 2013 il PSC vigente non è stato soggetto a varianti e conseguentemente lo strumento non riporta la localizzazione e le specifiche conseguenti alla predetta variante specifica. Il RUE, invece, ha recepito la variante specifica con l'inserimento di quella previsione urbanistica in occasione della variante al RUE N. 4 di cui alla delibera di C.C. nr. 41 del 29/09/2014.

Per questo motivo non vi è traccia della variante specifica conseguente alla sopra citata Delibera di G.P. di approvazione del primo progetto di ampliamento della discarica all'interno degli elaborati del PSC.

La ratifica da parte del Consiglio Comunale è avvenuta il 26/09/2013, quindi successivamente ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente a causa della sospensione dei lavori del consiglio nel mese di agosto e la ratifica è entrata nel primo Consiglio Comunale utile in tal senso avvenuto appunto il 26/09/2013. Si conferma, quindi, l'avvenuto recepimento della variante specifica conseguente all'approvazione del progetto definito di ampliamento per RSU di cui alla D.G.P. n.248 del 23/07/2013.

La verifica della validità di tale variante specifica non compete all'amministrazione comunale che ha effettuato la ratifica e il successivo recepimento negli strumenti urbanistici variati, ma alle strutture sovraordinate e deputate a tale scopo. Così come la decadenza prevista in caso di mancata ratifica entro 30 giorni di cui alla Dlgs 152/2006 e s.m.i e alla L.R.9/99 e s.m.i.

La presentazione di un nuovo progetto sostanzialmente diverso per la tipologia di rifiuti (tra l'altro soggetto a diversa normativa specifica rispetto agli RSU – di cui al precedente progetto di ampliamento - all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente) e per quantitativi richiede una nuova verifica di conformità agli strumenti urbanistici e a tutti gli elementi coinvolti da un intervento di tale tipologia, esplicitato dalla richiesta di espressione di parere in conferenza di servizi e dalla contestuale richiesta di permesso di costruire facente parte della documentazione presentata dal proponente.

L'analisi seguente viene, quindi, svolta al fine di **verificare la conformità del nuovo progetto di ampliamento agli strumenti urbanistici alla luce delle diverse caratteristiche qualitative, quantitative dimensionali e tecniche del progetto presentato rispetto al precedente progetto approvato**.

In testa all'analisi urbanistica si pone in evidenza che la tavola relativa allo **schema direttore intercomunale** individua l'area oggetto della richiesta di ampliamento della discarica come facente parte dei "Sistemi rurali di valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali"

Questa prima classificazione inquadra e valuta ai fini programmatici questa parte di territorio per la conservazione, valorizzazione delle attività rurali e per lo sviluppo di tutte quelle attività legate alla fruizione dei sistemi e delle risorse ambientali. A tal proposito non si rilevano elementi che differenzino il nuovo progetto del precedente approvato.

Per ciò che concerne il **sistema dei vincoli e delle tutele** di cui alla tavola 2, l'area in oggetto è parzialmente interessata dalla fascia di pertinenza fluviale dello scolo Zena (che confina a sud con l'area in oggetto) e dello scolo Valletta a ridosso della Via Bocche per il quale esiste un vincolo di tutela per una fascia di 10 m dalla sponda o dal piede arginale esterno. In merito a tale prescrizione risulta necessario il parere specifico del Consorzio della Bonifica Renana per verificare se gli interventi a progetto all'interno di tali aree sono compatibili con il vincolo stesso.

L'area oggetto di intervento è in buona parte classificata come "Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico: aree soggette a liquefazione potenziale". Inoltre le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 classificano le discariche come opere strategiche di classe d'uso IV, ossia opere che assumono rilevanza in caso di eventuale collasso. **Il PSC richiede quindi approfondimenti specifici in materia geologico-geotecnica per la quale si rimanda, per competenza, all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Reno e Po di Volano in merito all'analisi del progetto ai sensi della normativa vigente in materia sismica.**

Alla tavola 3 l'area viene inquadrata all'interno dell'ambito "ARP - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art.5.9) e Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi (art.3.3)

L'art. 5.9 richiama il principio per cui il PSC individua nel territorio rurale " *b) i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche (ad es. cimiteri, depuratori, discariche)*.". Inoltre al comma 6 "Va escluso l'insediamento di nuove attività produttive secondarie, pur potendosi consentire il consolidamento di quelle già insediate. Per gli impianti produttivi di cui all'art. 5.9 punto 3 lettera b) il RUE disciplina gli interventi ordinari necessari alla manutenzione e all'ammodernamento delle attività insediate. Eventuali esigenze di ampliamento dell'attività possono essere disciplinate in sede di POC, sulla base di preventive valutazioni sulla sostenibilità ambientale e in particolare sull'impatto paesaggistico, previa la sottoscrizione di uno specifico accordo ex-art. 18 della L.R. 20/2000 che preveda anche l'impegno alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel caso di cessazione dell'attività. "

Tale norma prevede la possibilità, se non diversamente localizzabili, di inserimento di tali impianti e relativi ampliamenti in territorio rurale previa predisposizione di un POC.

L'art. 3.3 individua le seguenti caratteristiche per le " *zone di rispetto dei nodi ecologici complessi; sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate i nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in esse contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturazione; nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi.* "

Al comma 7 e 8 si individuano le funzioni ammesse negli elementi funzionali della rete ecologica tra cui le zone di rispetto, specificando che non è consentita la nuova edificazione né l'impermeabilizzazione dei suoli.

Tali vincoli sono a tutti gli effetti vigenti ed è quindi necessario, al fine del loro superamento, l'esito positivo della Valutazione di Incidenza rispetto al SIC-ZPS Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio prevista per il procedimento in corso.

Chiaramente, anche se non rappresentato cartograficamente, come sopra già chiarito, l'area oggetto di intervento è, urbanisticamente, già destinata alla localizzazione di un ampliamento per RSU della discarica esistente. La modifica sostanziale al precedente progetto richiede però le medesime verifiche di conformità e compatibilità con la normativa e la strumentazione urbanistica ed edilizia vigente.

In merito all'esistenza di vincoli territoriali si deve analizzare una strumentazione di settore subentrata e che non necessita di recepimento formale precedentemente alla presentazione del nuovo progetto di ampliamento.

Si richiama, quindi, il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni** (a seguito della Direttiva 2007/06/CE e delle norme nazionali di recepimento D.Lgs. n. 49/2010) adottato il 17 dicembre 2015 e successivamente **approvato in data 3 marzo 2016** dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali e le "Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni", adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 22/12/2013 e approvate all'interno del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Tale piano ha introdotto un ulteriore scenario di pericolosità per esondazioni del reticolo secondario di pianura. **Tale mappatura ha individuato l'area oggetto di intervento come "P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità)."**

Tale mappatura di fatto introduce un nuovo elemento dal punto di vista non di vincoli diretti, ma di livelli di rischio/pericolo richiamati dal PSC il quale **definisce le aree ad alta probabilità di inondazione all'art. 2.16 come le "aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale."** Inoltre che **"le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. 2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC."**

Tale definizione, facendo riferimento al tempo di ritorno "inferiori od uguali a 50 anni" deve essere evidentemente applicata all'area oggetto di intervento.

A tal proposito inoltre il **DLGS 152/2006** ed in particolare l'articolo 197 "Competenze delle Province" dice:

"1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26783 , alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

....

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26784 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."

Il PTCP, all'art. 14.4 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi" stabilisce inoltre il divieto di collocazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in aree ad alta probabilità di inondazione.

Tale prescrizione è diretta conseguenza dell'applicazione del DLGS 36/2003 ove si dice che per Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi:

"2.1 UBICAZIONE

...

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

...

- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.

...

Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

...

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni."

Inoltre, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti all'art. 14 della Relazione definisce nel seguente modo i criteri per l'individuazione, da parte sempre delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti:

"14.3. Descrizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

- eventuali altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute successivamente all'approvazione del PTPR nonché conseguenti a ulteriori disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione delle presenti direttive."

Da quest'ultimo capoverso, è evidente come chi deve definire i criteri per la localizzazione degli impianti (Regione o Provincia – Città Metropolitana) non può ignorare elementi di pianificazione subentrati successivamente all'approvazione dei vari strumenti di pianificazione, nel nostro caso il PGRA e la successiva Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno approvata con Delibera del C.I. n. 3/1 del 7 novembre 2016, e successiva Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2111 del 5 dicembre 2016.

Inoltre, al punto 1.2.2. Criteri e vincoli non compresi nel PTPR dello stesso art. 14.3 si dice:

"Altri criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per la gestione di rifiuti sono contenuti nelle normative comunitarie, nazionali e regionali. Si elencano di seguito le principali fonti di riferimento.

....

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione I "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"¹⁵;

Si riporta quindi la nota 15:

¹⁵ *In virtù della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 170 del D.Lgs. 152/2006 continuano*

ancora ad oggi ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Le autorità di bacino che hanno messo in atto azioni di piano sul nostro territorio regionale sono elencate, di seguito, con le rispettive azioni di piano. Tutti i PAI hanno varianti, aggiornamenti o integrazioni successive.

- "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)", relativo ai fiumi Reno, Idice, Sillaro e Santerno, approvato con DGR n. 567 del 07/04/2003;"

A questo punto pare evidente come il PSC recepisca degli elementi vincolanti per la realizzazione di determinate tipologie di impianti (nel nostro caso impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stabili non reattivi) in zone classificate P3 che derivano da indicazioni e prescrizioni sovraordinate e che il PSC attua e specifica tali indicazioni/prescrizioni a livello locale. La possibilità di superamento di tali vincoli, di fatto esclusivi dal punto di vista comunale, possono essere superati esclusivamente da Regione, Città Metropolitana, Autorità di Bacino e Consorzio di Bonifica con espressioni di pareri specifici e fortemente motivati, oltre che supportati da studi specifici in materia idraulica in funzione della tipologia di rischio classificato.

Per completezza, si sottolinea inoltre che il PSC individua inoltre gli interventi ammissibili in aree ad alta probabilità di inondazione escludendo nuovi fabbricati e manufatti esterni al territorio urbanizzato, nuove infrastrutture che incidano sul rischio idraulico:

"3. Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale e delle Fasce di Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

- a) "Può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato così come definito dalle previsioni del PRG previgente alla data del 27 giugno 2001"*
- b) Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.*
- c) Sui fabbricati esistenti possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:
 - c1) gli interventi di manutenzione e restauro;*
 - c2) gli interventi ammissibili ai sensi RUE sui manufatti ed edifici riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;*
 - c3) trasformazioni di fabbricati definite dall'Amministrazione comunale a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.**
- d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.5 delle norme del PTCP.*
- e) E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per:
- la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);"*

Entrando nel merito degli aspetti relativi alla pianificazione di settore che ha introdotto l'elemento di pericolosità si tiene a segnalare l'anomalia dell'assenza di alcuna indicazione dell'autorità competente in materia all'interno della Conferenza di Servizi, ossia l'Autorità di Bacino su un aspetto di tale entità in rapporto ad un progetto estremamente complesso e caratterizzato fortemente da elementi legati alla tutela della salute e dell'ambiente.

Di seguito si tenta un'analisi della pianificazione di settore per completezza di analisi e data la totale assenza di un confronto con l'ente preposto su una materia così complessa.

Con nota del 23 marzo 2016 l'Autorità di Bacino del fiume Po in merito alle attività che possono essere svolte dai comuni nelle more dell'adozione delle varianti al PAI e al PAI Delta a seguito dell'approvazione del PGRA chiarisce che i Comuni *“valutino, sulla base degli esiti di una accurata analisi dell'esposizione al rischio, di applicare fin da ora, alle aree allagabili non delimitate nella cartografia delle fasce fluviali o del dissesto del PAI vigente, quelle norme adatte a tutelare la pubblica incolumità e a non incrementare l'esposizione al rischio pur nel rispetto dei criteri di non aggravamento e proporzionalità dell'azione amministrativa e sulla base dei principi di cautela e prevenzione.”*

La vera e propria attuazione del PGRA deve avvenire con le varianti ai PAI, ma come specifica la nota sopra citata, è evidente che l'assenza del carattere prescrittivo del PGRA non deve escludere l'applicazione di tutte quelle misure necessarie a non incrementare il rischio idraulico e contestualmente l'esposizione al rischio.

La prima Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno approvata con Delibera del C.I. n. 3/1 del 7 novembre 2016, e successiva Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2111 del 5 dicembre 2016 rende attuativi una parte degli elementi conoscitivi e le relative mappe, ma non recepisce integralmente gli elementi presenti rimandando a successive varianti..

Si ribadisce che i **nuovi elementi di pianificazione dell'Autorità di Bacino e le prescrizioni ivi contenute non comportano una procedura di variante al PSC, e valgono le prescrizioni di tale articolo per le aree individuate ad elevato rischio di alluvioni (tempo di ritorno inferiore a 50 anni). Contestualmente si ribadisce anche come il superamento o la conformità in merito alla localizzazione di impianti di tale natura sia esclusivamente in capo a Regione e/o Città Metropolitana come ribadito in più livelli normativi sopra richiamati.**

Le Norme Integrative (Deliberazione C.I. n 3/1 del 7 novembre 2016) ai Piano Stralcio dei Bacini, all'art. 28 delle Norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico specifica che *“Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), **le amministrazioni comunali**, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza **opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA** e, a tal fine, dovranno :*

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture. “

Inoltre, al successivo comma 3 dell'art.28 cita quanto segue: *“In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si*

applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009). “

Nella Direttiva del 2009 sopra citata si specifica all'art.3 che gli obiettivi della pianificazione sono:

“ – il non incremento del rischio idraulico mediante il non incremento del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità;

Inoltre la direttiva demanda all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali l'applicazione e la definizione di tutte le norme, gli obiettivi e i programmi da applicare ai sistemi idrografici di pianura. Tali piani non sono mai stati redatti, ma la loro assenza non può essere un elemento che cancella le indicazioni, classificazioni del PGRA e le prescrizioni già normate alle aree caratterizzate da elevato rischio alluvioni. La Direttiva specifica anche:

“7. Le aree inondabili, per la cui messa in sicurezza è prevista la realizzazione degli interventi strutturali programmati (di cui ai Piani Consortili Intercomunali, ndr), saranno così regolamentate dal piano di bacino:

1. Le aree inondabili sono definite:

- a bassa probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 200 anni;*
- a moderata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 100 anni e inferiori od uguali a 200 anni;*
- a media probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici o superiori a 50 anni e inferiori od uguali a 100 anni;*
- ad elevata probabilità d'inondazione, per tempi di ritorno critici superiori a 30 anni e inferiori od uguali a 50 anni;*
- a probabilità d'inondazione molto elevata, per tempi di ritorno critici inferiori od uguali a 30 anni;*

2. All'interno delle aree ad elevata o molto elevata probabilità di inondazione non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti la cui realizzazione incrementi sensibilmente il danno atteso.”

Si sottolinea l'indicazione relativa al “danno atteso” e non al rischio, rilevando quindi l'importanza della valutazione sulla localizzazione di interventi l'ipotetico danno conseguente e non solo l'aumento del rischio idraulico.

La Relazione della Variante di Coordinamento al PAI dice inoltre:

“Il processo di pianificazione definito dalla Direttiva prevede di continuare ad affidare ai Comuni ed ai Consorzi la responsabilità di:

- garantire il non aumento del rischio idraulico attraverso lo sviluppo di attività di pianificazione che limitino l'attività edilizia nelle aree ritenute inondabili;*
- rendere possibile la riduzione del rischio idraulico mediante norme o azioni che consentano e promuovano, mediante incentivi, la riduzione degli elementi esposti a rischio e/o della loro vulnerabilità;*
- individuare gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio esistente dovuto a insufficienti prestazioni delle reti consortili. “*

e ribadisce che *“I Comuni ed i Consorzi predisporranno pertanto i piani territoriali denominati*

“Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”.”

Alla luce di quanto sopra e delle caratteristiche della tipologia di impianto il cui collasso o coinvolgimento in un eventuale fenomeno di alluvione presenterebbe rilevanti rischi ambientali e di tutela della salute umana, si evidenzia nuovamente come la strumentazione urbanistica comunale non può ignorare tutte le prescrizioni e i vincoli richiamati in tutte le norme di settore, rendendo di fatto vigenti e valide sull'area oggetto di intervento tutte le prescrizioni delle aree caratterizzate dall'elevato rischio di alluvioni. Si ribadisce però come non compete all'amministrazione comunale entrare nel merito dell'eventuale superamento di tali prescrizioni in quanto i criteri di localizzazione

di tali impianti non è di competenza comunale, come non lo è la possibilità di verificare e valutare eventuali forme di svincolo o ridimensionamento di tali mappature.

A tal scopo esistono, e sono richiamate in tutte le norme e i piani sopra citati, le procedure proprie degli strumenti di pianificazione in merito all'assetto idrogeologico finalizzate allo svincolo dell'area o alla realizzazione di tutte le opere necessarie all'eliminazione o contenimento dei fattori di rischio legati alla localizzazione in un'area soggetta a frequenti alluvioni di una discarica, ma tali procedure non competono all'amministrazione comunale.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO E TITOLI ABILITATIVI

Il Regolamento Urbanistico Edilizio riprende esplicitamente quanto introdotto e normato dal PSC come sopra specificato e la sua analisi conferma di fatto l'analisi del PSC.

Contestualmente recepisce la variante specifica conseguente alla Valutazione di Impatto Ambientale positiva e rilascio della modifica sostanziale dell'AIA, di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 23/07/2013 con l'individuazione e localizzazione cartografica della destinazione d'uso (F1.2) derivata dal precedente progetto di ampliamento per RSU della discarica esistente sopra menzionato all'interno della variante n. 4 di cui alla delibera di C.C. nr. 41 del 29/09/2014.

La nuova richiesta di Permesso di Costruire per nuova costruzione, così come allegata all'istanza presentata dal proponente per la realizzazione del nuovo progetto, sulla base delle risultanze delle analisi della pianificazione urbanistica comunale vigente, non può quindi essere concesso, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e del RUE, se non a seguito di specifico parere dell'Autorità di Bacino.

CONCLUSIONI

Alla luce delle modifiche sostanziali al precedente progetto di ampliamento che modificano dal punto di vista tecnico costruttivo il progetto e relativi sistemi di controllo e abbancamento (come rilevato anche dai contributi tecnici e osservazioni presentate dal Comune di Baricella con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24 agosto 2017), dell'inserimento di un nuovo elemento conoscitivo che incide radicalmente sul livello di rischio e di danno di impianti di natura strategica e ambientale (elevato rischio di alluvioni con tempo di ritorno inferiore a 50 anni), e delle modifiche sostanziali alle quantità e qualità di rifiuti conferibili, si ritiene il progetto presentato non conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali alla luce del recepimento automatico delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni che non possono essere ignorate o superate dal comune.

Il Responsabile del Secondo Settore

arch. Irene Cavallari

(documento firmato digitalmente¹)

¹ Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.